

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3515 del 22/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ "COLPA D'ALFREDO SAS DI DAVIDE CAVINA E C." CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI OSTELLATO, VIA FERRARA N. 225/A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELL'ATTIVITÀ DI PIZZERIA E PIADINERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3605 del 22/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

## **Sinadoc Pratica 18972/2019/fd**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società "COLPA D'ALFREDO SAS DI DAVIDE CAVINA E C." con sede legale ed impianto in COMUNE DI OSTELLATO, VIA FERRARA N. 225/A. Pratica del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 519/2019 di prot. n. 16124 del 14/06/2019. Autorizzazione Unica Ambientale dell'attività di PIZZERIA E PIADINERIA.

### **I L D I R I G E N T E**

- Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 14/06/2019, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/06/2019 con il n. 96795, dalla Società COLPA D'ALFREDO SAS DI DAVIDE CAVINA E C., nella persona di DAVIDE CAVINA in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in COMUNE DI OSTELLATO, VIA FERRARA N. 225/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che, la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova AUA di un'attività esistente di PIZZERIA E PIADINERIA;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- visti:
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95
- visti, altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il parere favorevole del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 10/07/2019, espresso per la matrice scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota in data 10/07/2019 e assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 11/07/2019 con il n. 109429;
- considerato che nel parere del Settore Programmazione Territoriale, sopramenzionato, si prende atto delle dichiarazioni formulate dalla ditta in merito alla matrice rumore;

- considerato che nel parere del Settore Programmazione Territoriale, sopramenzionato si fa riferimento alla certificazione di HERA spa, di inesistenza del servizio di pubblica fognatura;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **"COLPA D'ALFREDO SAS DI DAVIDE CAVINA E C."**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed

impianto in COMUNE DI OSTELLATO, VIA FERRARA N. 225/A, codice fiscale/partita IVA n. 01432260386 per l'esercizio dell'attività di **PIZZERIA E PIADINERIA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICO DOMESTICO IN SUBIRRIGAZIONE**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche mediante impianto di sub-irrigazione è quello indicato con la lettera **S** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tavola schema fognante.
2. Gli impianti di depurazione e la rete fognaria dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto presentato e a quanto rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tav. schema fognante.
3. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della stessa o del suo ennesimo rinnovo.
4. il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.

5. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
7. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta, il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
8. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

**Si precisa inoltre, che:**

Ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.-m.i. gli uffici ed organi competenti, potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento; l'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato secondo la normativa vigente.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del

contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore Programmazione Territoriale dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente  
Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente  
La Responsabile del Servizio  
- Ing. Paola Magri -

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**